(7) A questo riguardo, si riconosce che i procedimenti antidumping sono di norma aperti contro le importazioni da un paese e non da singole società. Tuttavia, il presente caso costituisce un'eccezione a questa regola in ragione delle seguenti circostanze particolari. La relazione dell'organo d'appello dell'OMC precisa ai paragrafi da 216 a 218 che l'articolo 5.8 dell'AAC OMC prescrive che l'autorità investigativa chiuda l'inchiesta nei riguardi di un esportatore per il quale in un'inchiesta iniziale non ha accertato un margine superiore a quello minimo, e, al paragrafo 305, che tale esportatore non deve quindi essere oggetto di misure antidumping definitive né di riesami amministrativi o di riesami per cambiamento di circostanze. È vero che, non avendo le norme OMC effetto diretto, la legittimità delle misure adottate dalle istituzioni dell'Unione europea («le istituzioni») non può essere riesaminata, di norma, alla luce degli accordi OMC. Tuttavia, ciò non significa, nel caso in questione, che le istituzioni devono ignorare le norme dell'OMC, e in particolare la relazione dell'organo d'appello dell'OMC. Il regolamento (CE) n. 1515/2001 è stato adottato precisamente per permettere alle istituzioni di mettere una misura adottata in forza del regolamento di base in conformità con le decisioni contenute in una relazione adottata dall'organo di conciliazione (DSB) di cui al considerando (4) del regolamento (CE) n. 1515/2001, senza modificare preliminarmente il regolamento di base. Il regolamento (CE) n. 1515/2001, in particolare, permette alle istituzioni di escludere formalmente gli esportatori per i quali è stato accertato, in una precedente inchiesta iniziale, che non operano in dumping dal campo di applicazione del regolamento adottato al termine di quell'inchiesta. A questo scopo, è stato aperto il riesame del regolamento (CE) n. 452/2007 a norma del regolamento (CE) n. 1515/2001.

(8) Inoltre, nessuna disposizione del regolamento di base esclude l'apertura di una nuova inchiesta antidumping ai sensi dell'articolo 5 nei confronti di una sola società. La legislazione europea deve, per quanto possibile, essere interpretata in modo coerente con il diritto internazionale, in particolare quando si tratta di disposizioni che sono destinate a dare effetto a un accordo internazionale concluso dall'Unione. Dato che l'AAC OMC da una parte permette ai membri dell'OMC di imporre dazi per contrastare il dumping pregiudizievole ma dall'altra, secondo l'interpretazione che ne è stata data dall'organo d'appello nella relazione dell'organo di appello dell'OMC, non permette di sottoporre a riesame le società per le quali l'inchiesta iniziale ha accertato che non hanno operato in dumping, il regolamento di base deve essere interpretato nel senso che autorizza l'Unione, in un caso come questo, ad aprire un'inchiesta basata sull'articolo 5 del regolamento di base.

(9) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010 (*) Since Hardware è stata esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 457/2007.

(*) Cfr. la pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

(10) Di conseguenza, tenuto conto delle circostanze particolari di questo caso, l'apertura di un'inchiesta antidumping ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base nei confronti della Since Hardware è legittima.

3. **Parti interessate**

(11) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del procedimento Since Hardware, gli importatori e i produttori dell'Unione notoriamente interessati, i rappresentanti del paese interessato e i produttori dei possibili paesi di riferimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(12) Per consentire a Since Hardware di chiedere, se lo desidera, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato al produttore esportatore l'apposito modulo. La Commissione ha inoltre inviato a Since Hardware un questionario. Il produttore esportatore ha presentato il modulo di domanda di TEM/IT e ha risposto al questionario.

(13) Dato il numero elevato di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stato previsto di ricorrere a un campionamento per determinare il contributo al pregiudizio, come previsto dall'articolo 17 del regolamento di base. Cinque produttori dell'Unione hanno fornito le informazioni richieste per il campionamento nei termini indicati nell'avviso di apertura.

(14) Dei cinque produttori dell'Unione, solo i tre denunzianti facevano parte dell'industria dell'Unione nella prima inchiesta. Date le specificità di questo caso come risulta dai considerando (57)-(60), è stato deciso di inviare i questionari solo a questi tre produttori, mentre gli altri due sono stati invitati a comunicare ogni osservazione complementare che potesse aiutare la Commissione a determinare se le importazioni dei prodotti fabbricati dalla società Since Hardware hanno arrecato un danno all'industria dell'Unione. I tre produttori dell'Unione autori della denuncia hanno risposto al questionario. Gli altri due produttori dell'Unione non hanno presentato altre osservazioni.
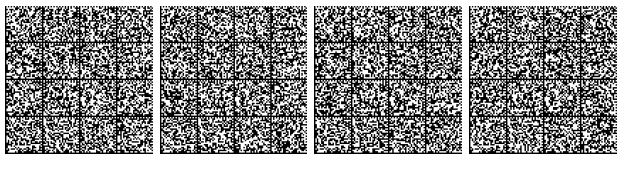
(15) La Commissione ha anche inviato questionari a tutti i produttori noti di possibili paesi di riferimento e a tutti gli importatori noti come interessati e non collegati alla società Since Hardware. Per quanto riguarda gli importatori indipendenti dell'Unione, due società hanno cooperato inizialmente all'inchiesta, ma una di esse non è stata in grado di proseguire la sua cooperazione. L'altro importatore era uno dei produttori dell'Unione che non hanno presentato denuncia. Ha risposto al questionario inviato agli importatori. Anche un'associazione di categoria ha cooperato all'inchiesta e ha presentato le sue osservazioni.